

Pieve di Soligo, 21/01/2022

Circolare n. 1

OGGETTO: legge di bilancio 2022; altre novità ed informazioni

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2021 la legge di bilancio 2022, n. 234/2021. Riportiamo nella tabella sottostante i principali provvedimenti adottati e raggruppati in un unico articolo (a lato si riportano i riferimenti ai commi). La legge entra in vigore il 01/01/2022 salvo le disposizioni con decorrenza specifica.

Proroga superbonus 110%	<p>Viene prorogato il Superbonus del 110% (compreso il super-simabonus¹), con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> per le <u>case di abitazione unifamiliari</u>, l'agevolazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione però che siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, entro la data del 30 giugno 2022; per i <u>condomini</u> e per gli <u>immobili da due a quattro unità</u> (anche se posseduti da un proprietario unico), la proroga viene estesa al 2025, prevedendo però una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute nel 2024 e 65% per quelle sostenute nel 2025. Tali regole si applicano sia per i lavori trainanti che per quelli trainati effettuati all'interno dei singoli appartamenti del condominio o degli edifici di un unico proprietario che hanno fino a quattro unità immobiliari per uso abitativo. si segnala che per le <u>colonnine per ricarica elettrica</u> da installare negli spazi condominiali, vengono confermate le agevolazioni del 110% con un tetto di spesa di 1.500 euro (per ogni colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto colonnine, da ripartirsi (per chi sceglie la detrazione) in quattro quote annuali (sinora erano cinque). <p>Per chi usufruisce della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, la detrazione stessa, relativa alle spese sostenute dal 01/01/2022 (anche se si trattasse di spese relative a lavori iniziati precedentemente), <u>deve essere ripartita in 4 quote annuali</u> e non più in 5 quote com'era per le spese effettuate nel 2020 e nel 2021.</p> <p>Infine si ricorda che per usufruire del Superbonus 110%, sia nei casi di utilizzo diretto (eccetto precompilata) che in quelli di cessione del credito o sconto in fattura, sono sempre necessari sia l'asseverazione che il visto di conformità.</p>	c. 28
Proroga degli altri bonus edilizi (50%, ecobonus, facciate, sismabonus, mobili, verde)	<p>Sono prorogati fino al 2024 i "normali" bonus edilizi, ovvero le detrazioni per ristrutturazioni (50%) e l'ecobonus per risparmio energetico (50/65%), con gli stessi requisiti e percentuali attualmente in vigore.</p> <p>Anche il <u>bonus facciate</u> viene prorogato, ma solo di un anno e viene inoltre ridotto nella percentuale di agevolazione, dal 90% al 60%.</p> <p>La proroga al 2024 viene prevista anche per il "<u>sismabonus</u>", con le stesse percentuali e gli stessi tetti attuali di agevolazione.</p>	c. 37-39

¹ Non è ancora chiaro se la proroga riguardi anche il cosiddetto "super-sismabonus acquisti", ovvero l'agevolazione spettante all'acquirente di un immobile sul quale sono stati fatti lavori di riduzione del rischio sismico (mediante demolizione e ricostruzione) da parte dell'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che poi provvederà a venderlo; in maniera prudenziale, ad oggi, l'acquisto dovrebbe essere effettuato entro il prossimo 30 giugno 2022 (salvo appunto venga confermata la proroga in base alla legge di bilancio 2022). Se la proroga non dovesse essere confermata, l'acquisto effettuato dopo il 30 giugno 2022 potrebbe comunque usufruire (fino al 31/12/2024) della detrazione del 75% o dell'85% a seconda che il miglioramento di rischio sia stato di una o di due classi.

	<p>Per quanto riguarda il bonus mobili², viene prorogato fino al 2024 ma viene ridotto progressivamente il tetto di spesa: per le spese effettuate nel 2022 scende a 10mila euro; per le spese effettuate nel 2023 e nel 2024 il limite cala ulteriormente a 5mila euro. Si ricorda che la detrazione “bonus mobili” spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico.</p> <p>Viene infine prorogato fino al 2024 anche il “bonus verde” che prevede una detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000 per interventi di sistemazione a verde di giardini, aree scoperte, ecc. in case di abitazione o parti comuni di condomini.</p>	
<p>Proroga per le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito; esonero da visto e asseverazione per alcune tipologie di spese</p>	<p>Viene prorogata la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per tutti i bonus casa (compresa la costruzione di nuovi box auto), per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.</p> <p>La proroga delle due opzioni viene prevista anche per il Superbonus 110%, in riferimento alle spese sostenute fino al 2025.</p> <p>Viene introdotta la possibilità di detrarre anche le spese relative alle fatture dei professionisti che rilasciano asseverazione e visto per interventi diversi dal Superbonus (per il Superbonus tali spese erano già in precedenza detraibili).</p> <p>L’obbligo³ di ottenere l’asseverazione e il visto, nei casi di sconto in fattura e cessione del credito per interventi NON 110%, viene ora escluso per alcune tipologie di lavori, se eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere classificate come attività di edilizia libera (es. gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi “leggeri” volti all’eliminazione di barriere architettoniche, ecc.);⁴ • interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. <p>In ogni caso, l’obbligo di ottenere l’asseverazione e il visto rimane valido per i lavori che rientrano nel bonus facciate.</p>	<p>c. 29</p>
<p>Nuova detrazione per abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Viene introdotta una specifica detrazione del 75% per lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. La detrazione potrà essere utilizzata in cinque rate annuali, per le spese sostenute nel 2022 per l’installazione di ascensori, montascale, pedane e per altri interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità negli edifici. L’agevolazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 	<p>c. 42</p>

² Ricordiamo che il bonus mobili, per quanto riguarda l’acquisto di elettrodomestici, può essere applicato alle seguenti classi energetiche che devono essere di classe non inferiore:

- alla classe A per i forni
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori

Tale regola si applica alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Ricordiamo inoltre che dal marzo 2021 è in vigore la nuova etichetta energetica, che ha reintrodotta la classificazione da A a G, eliminando le classi A+, A++ e A+++ (che erano ormai sovrappollate).

L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

³ Obbligo già previsto dal DL 157/2021 di novembre scorso

⁴ Per l’elenco completo, si veda in rete il “GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA” allegato al Dm 02/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato nella G.U. n. 81/2018

	<p>La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Anche per tale detrazione si può optare per sconto in fattura e cessione del credito.</p>													
<p>Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" dal 2023</p>	<p>Premesso che per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2022 non è stata modificata la normativa prevista dalla legge di bilancio 2021 ed attualmente in vigore⁵, viene ora disposto che, per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025⁶ in beni strumentali <u>materiali</u> rientranti nella categoria "Industria 4.0"⁷, le percentuali del credito d'imposta siano le seguenti:</p> <table border="1"> <tr> <td>20% del costo</td> <td>Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td>10% del costo</td> <td>Per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td>5% del costo</td> <td>Per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro</td> </tr> </table> <p>Per quanto riguarda invece l'acquisto di beni <u>immateriali</u> "Industria 4.0"⁸, il credito d'imposta viene così quantificato:</p> <table border="1"> <tr> <td>20% del costo</td> <td>Per investimenti effettuati nel 2022 e nel 2023, fino a 1 milione di euro</td> </tr> <tr> <td>15% del costo</td> <td>Per investimenti effettuati nel 2024, fino a 1 milione di euro</td> </tr> <tr> <td>10% del costo</td> <td>Per investimenti effettuati nel 2025, fino a 1 milione di euro</td> </tr> </table> <p><i>NB: anche per gli investimenti in beni immateriali vale la regola che estende il credito d'imposta di un certo anno, agli investimenti effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo, sempre se entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.</i></p> <p><u>Ricordiamo che non è invece stata prorogata oltre il 2022, l'agevolazione che riguarda l'acquisto di beni NON 4.0 (ex superammortamento), la quale si concluderà quindi con gli acquisti effettuati nel 2022 (o entro il 30 giugno 2023 se effettuato pagamento dell'acconto e conferma ordine entro il 31/12/22).</u> Si ricorda che l'agevolazione prevede un credito d'imposta pari al 6% del costo del bene.</p>	20% del costo	Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro	10% del costo	Per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	5% del costo	Per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro	20% del costo	Per investimenti effettuati nel 2022 e nel 2023, fino a 1 milione di euro	15% del costo	Per investimenti effettuati nel 2024, fino a 1 milione di euro	10% del costo	Per investimenti effettuati nel 2025, fino a 1 milione di euro	c. 44
20% del costo	Per investimenti fino a 2,5 milioni di euro													
10% del costo	Per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro													
5% del costo	Per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro													
20% del costo	Per investimenti effettuati nel 2022 e nel 2023, fino a 1 milione di euro													
15% del costo	Per investimenti effettuati nel 2024, fino a 1 milione di euro													
10% del costo	Per investimenti effettuati nel 2025, fino a 1 milione di euro													
<p>Proroga delle garanzie pubbliche su finanziamenti alle aziende, già previste dal DL liquidità</p>	<p>Sono prorogate al 30/06/2022 le garanzie del Fondo garanzia PMI ma, a decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia straordinaria del Fondo non viene più concessa a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso; inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, scende all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro.</p> <p>Viene prorogata al 30 giugno 2022 anche l'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19.</p>	c.53-59												
<p>Modifica al sistema di tassazione Irpef (persone fisiche) - cenni</p>	<p>Vengono ridefinite, dal 2022, le aliquote Irpef:</p> <p>a) fino a 15.000 euro, 23%; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;</p>	c.2-4												

⁵ Ricordiamo le percentuali in vigore fino a fine 2022:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

⁶ ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

⁷ compresi nell'allegato A annesso alla legge 232/2016

⁸ compresi nell'allegato B annesso alla legge 232/2016

	<p>d) oltre 50.000 euro, 43%.</p> <p>Viene inoltre modificata la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p>	
IMU ridotta per soggetti non residenti titolari di pensione	Viene ridotta al 37,5%, in luogo del 50%, per l'anno 2022, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. L'agevolazione è riconosciuta, se la casa non è locata o data in comodato d'uso.	c.743
Esclusa Irap per persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni	A decorrere dal 2022, non è più dovuta l'Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni. Tale esclusione riguarda, in sostanza, solo gli imprenditori e i professionisti che, a oggi, ancora versano l'imposta, in quanto sono dotati di autonoma organizzazione; infatti chi è privo di autonoma organizzazione, è già escluso da imposizione Irap; anche chi si avvale del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 è già escluso da IRAP. I soggetti non più soggetti ad Irap, dovranno versare comunque il saldo Irap 2021, mentre non dovranno versare gli acconti 2022.	c.8-9
Detassazione Irpef per coltivatori diretti e Irap	Viene prorogata anche al 2022 l'esenzione Irpef per i redditi dominicale e agrario dei terreni, dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla relativa previdenza agricola.	c.25
Agevolazioni per i giovani agricoltori e l'imprenditoria agricola femminile	Viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola e fruire della disposizione che prevede per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.	c.520 c.523-525
Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo e per altri settori innovativi	<p>Viene prorogato il credito d'imposta R&S, sino al 2031 con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20% fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 4 milioni di euro annui; - 10% nel limite di 5 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2031. <p>Vengono altresì prorogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta per "Innovazione tecnologica 4.0" ed il credito d'imposta per "Design e ideazione estetica" con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ○ per investimenti fino al 2023 in misura pari al 10% della relativa base di calcolo nel limite di 2 milioni di euro annui ○ dal 2024 al 2025 in misura pari al 5% della relativa base di calcolo nel limite di 2 milioni di euro annui • il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: <ul style="list-style-type: none"> ○ per investimenti effettuati nel 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo nel limite di 2 milioni di euro annui ○ per investimenti effettuati nel 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite di 4 milioni di euro annui ○ per investimenti effettuati nel 2024 e 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo nel limite di 4 milioni di euro annui 	c. 45
Rifinanziamento agevolazione "nuova Sabatini"	Viene rifinanziata fino al 2027 la "nuova Sabatini", che concede una agevolazione in conto interessi per l'acquisto di beni strumentali mediante finanziamento bancario o contratto di leasing. Si ricorda che l'agevolazione è gestita dal Mise ⁹ .	c.47-48

⁹ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>

	Viene inoltre ripristinato il precedente meccanismo di erogazione che prevede un'unica soluzione annuale ma solo per le domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro; gli investimenti superiori avranno una erogazione in tre rate annuali.	
Nuovo limite massimo annuo di crediti d'imposta e contributi compensabili	Viene fissato, dal 2022, il nuovo limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24; la cifra massima compensabile è di 2 milioni di euro. Tale limite riguarda la <u>compensazione "orizzontale"</u> nel modello F24. Si ricorda che il predetto limite vale per <u>anno di presentazione</u> del modello F24 e non per anno di formazione del credito e che gli F24 in compensazione vanno inviati <u>solamente</u> utilizzando i sistemi telematici dell'Agenzia Entrate (Fisconline o Entratel).	c. 72
Proroga agevolazione prima casa giovani	Viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la stipula del rogito notarile ai fini di usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età (già previste dal decreto Sostegni bis). Le agevolazioni riguardano l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale e, se l'acquisto dovesse comportare l'applicazione dell'iva, un credito d'imposta pari all'iva applicata e la cancellazione dell'imposta sostitutiva per i mutui. Sempre per quel che riguarda i mutui è prevista inoltre la possibilità di mutui con garanzia dello Stato in caso di redditi ISEE fino ai 40.000 euro a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa	c. 151
Agevolazioni per società e associazioni sportive	Viene rifinanziato anche per l'anno 2023, il fondo istituito per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico. L'esonero è previsto in relazione al versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Viene inoltre prorogato il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus). Il credito spetta a imprese, enti non commerciali e persone fisiche in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta è fruito esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.	c.189-190
Proroga agevolazioni a favore delle aziende di pubblico esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.) e dei commercianti ambulanti	Vengono prorogati al 31 marzo 2022: <ul style="list-style-type: none"> • l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (commercio su aree pubbliche); • le procedure telematiche semplificate, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; • le disposizioni che prevedono, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni (purché funzionali all'attività), a determinate condizioni, non sia soggetta a autorizzazioni e a termini per la loro rimozione. 	c.706-707
Modifiche alla deducibilità dei maggiori valori di marchi ed avviamenti assoggettati alla rivalutazione dei beni e al	In riferimento alle immobilizzazioni immateriali (<u>marchi ed avviamenti</u>), per le quali sia stata effettuata la rivalutazione (o il riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili) già prevista dal DL "agosto", viene disposto che la deduzione della maggiorazione (derivata dalla rivalutazione) venga effettuata in ogni caso in 50 anni (rispetto invece ai 18 anni previsti, per l'ammortamento, dalle norme fiscali). La disposizione si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. E' comunque possibile effettuare la deduzione del maggior valore, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il	c.622-624

riallineamento dei valori fiscali	versamento di un'imposta sostitutiva ¹⁰ delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, da effettuare in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.	
Aliquota compensativa bovini e suini per l'anno 2022	Anche per il 2022 viene prevista la fissazione della percentuale di compensazione Iva nella misura del 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.	c. 527
Proroga bonus "acqua potabile"	Viene prorogato fino al 31/12/2023, il "bonus acqua potabile" consistente in un credito d'imposta del 50% per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare dell'acqua. Il bonus è concesso alle persone fisiche, alle imprese, ai professionisti ed agli enti non commerciali, fino ad una spesa pari, per ciascun immobile, a € 1.000 per le persone fisiche non esercenti attività economica, e € 5.000 per gli altri soggetti.	c.713 Prov. Ag. Entrate 16/6/2021
Contributo per la riqualificazione elettrica degli autoveicoli	Viene prorogato il contributo ai soggetti che, possedendo un veicolo ¹¹ immatricolato originariamente con motore termico, installano su tale veicolo, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, viene riconosciuto un contributo pari al 60 % del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.	c.809-811
Credito d'imposta per le persone fisiche, per installazione impianti fotovoltaici	Viene istituito un nuovo credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Un apposito decreto del Min. Economia da emanarsi entro 90gg definirà le modalità attuative.	c.812
Sospensione fino al mese di aprile 2022 di alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche	Per gli enti in oggetto sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del DPR 600/73) operate in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; c) i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022; d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. I versamenti sospesi in oggetto, possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi: a) in un'unica soluzione, entro il 30 maggio 2022; b) mediante rateizzazione: <ul style="list-style-type: none"> • fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo, per quanto riguarda il 50% per cento del totale dovuto (con versamento della prima rata entro il 30 maggio 2022 senza interessi); • versando l'ultima rata, pari al valore residuo, entro il 16 dicembre 2022. 	c.923-924
Sospensione della verifica, da parte delle pubbliche amministrazioni,	A seguito dell'emergenza da Covid-19, all'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, non si applicano le disposizioni in materia di verifica preventiva, per pagamenti da parte delle P.A. di importi superiore a 5.000 euro, nel caso in cui il beneficiario di tali contributi sia inadempiente agli	c.653

¹⁰ Pari al 12/14/16% dei maggiori valori, a seconda che essi siano inferiori a 5MLN, superiori a 5MLN e fino a 10MLN, oppure superiori a 10MLN, al netto dell'imposta sostitutiva al 3 per cento che si applica alla rivalutazione

¹¹ incluso nelle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G: si tratta, sostanzialmente, dei veicoli per il trasporto di persone e dei veicoli per il trasporto di merci (questi ultimi che abbiano massa non superiore a 3,5 t)

degli obblighi di versamento ad esse dovuti	obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; nella generalità dei casi, infatti, tale verifica preventiva si rende necessaria ai fini del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni.	
Sospensione dei versamenti dei liberi professionisti (e dei loro clienti) in caso di malattia o infortunio	Viene introdotta una particolare disciplina, <u>in caso di ricovero del libero professionista¹² in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico¹³</u> , ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano una inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale per più di tre giorni: <u>nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.</u> I termini relativi agli adempimenti sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione. <u>La sospensione si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.</u>	c.927-944
Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati	Con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni, saranno definite le forme di agevolazioni o incentivi per le attività ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi, che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ¹⁴ ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.	c.827
Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano	Per il 2022 e il 2023 viene istituito un apposito fondo, al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonché di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, per gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Entro 120 giorni, con uno o più decreti, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.	c. 868-869
Contributo a favore dei produttori di vino DOP e IGP	Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, è concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali. Un apposito decreto da emanare entro 60 giorni stabilirà criteri e modalità di concessione del contributo.	c.842.843
Fondo per lo sviluppo delle colture di piante	Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno	c.865-867

¹² Per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi Albi professionali.

¹³ Le nuove disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché non correlate al lavoro

¹⁴ L'elenco aggiornato dei prodotti si può scaricare a questo link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16681>

aromatiche e officinali biologiche	degli anni dal 2022 al 2024. Un successivo decreto, da emanare entro 60 giorni, definirà i criteri e le modalità di concessione del contributo.	
Cancellazione del "cashback"	E' terminato con il 2021 il sistema del "cashback", ovvero il meccanismo per cui, acquistando con sistemi tracciabili nei negozi, si riceveva un rimborso in denaro.	c. 637-644

ALTRE NOVITA' E NOTIZIE

Ulteriori indicazioni per l'emissione delle note di accredito in caso di procedure concorsuali (tra cui i fallimenti)	<p>L'Agenzia ha emanato la circolare indicata, fornendo alcune indicazioni in merito all'emissione di note di accredito in conseguenza delle procedure concorsuali aperte dopo il 26.05.2021 (come disposto dal D.L. n.73/2021 - Sostegni bis; si veda per le specifiche, la ns. informativa n.10/2021).</p> <p>L'Agenzia specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> la rettifica iva (mediante emissione della nota di accredito) <u>può essere emessa pur non avendo effettuato l'insinuazione al passivo;</u> la nota di variazione va emessa dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento¹⁵ ed <u>entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificata l'apertura della procedura;</u> la detrazione dell'iva potrà essere esercitata nella liquidazione periodica in cui viene emessa la nota di credito e al più tardi nella dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota. 	Circ. Agenzia Entrate n. 20/2021 del 29/12/2021
Bonus pubblicità – invio dichiarazione sostitutiva per le spese effettuate nel 2021	<p>Ricordiamo che fino al 10.02.2022 è possibile inviare la <u>dichiarazione sostitutiva</u> per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021, da parte di chi avesse già inviato nel 2021 la domanda di prenotazione,</p> <p>La comunicazione è disponibile nella sezione "Servizi per", alla voce "Comunicare" dell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate, alla quale si può accedere con credenziali Spid, Entratel e Fisconline, CIE o CNS.</p> <p>Si segnala che la domanda di prenotazione per le spese 2022 va inviata nei consueti termini, ovvero nel prossimo mese di marzo 2022.</p>	
Ultime novità in tema di green pass per l'accesso ad alcune attività e al lavoro	<p>Innanzitutto ricordiamo che il DI 221/2021 ha ridotto la durata del Green pass da vaccinazione, <u>con decorrenza dal 1° febbraio 2022, a sei mesi</u> (la stessa prevista per i guariti da Covid-19).</p> <p>Si riassumono le principali disposizioni dei due decreti legge citati, con le relative decorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022; <u>dal 10 gennaio 2022</u> e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si estende l'uso del Green Pass rafforzato (ottenuto cioè da vaccinazione e da guarigione) alle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all'aperto¹⁶; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto¹⁷; 	D.I. 229/2021 e D.I. 1/2022

¹⁵ oppure nei seguenti altri casi:

- dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

¹⁶ il precedente DI 221/2021, già dal 25 dicembre scorso aveva esteso l'uso del Green pass rafforzato alla ristorazione e al banco nei locali al chiuso, come bar e pub

¹⁷ sempre il precedente DI 221/2021 aveva esteso, a partire dal 10/01/2022, l'uso della certificazione verde rafforzata alle seguenti attività e servizi:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;

	<ul style="list-style-type: none"> ○ centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. ● dal 20 gennaio 2022 ci sarà l'obbligo <u>del green pass base</u> (ottenibile anche solo con il tampone, che continua ad avere una durata di 48 ore se antigenico e 72 se molecolare) per accedere ai locali di barbieri, parrucchieri ed estetisti. ● dal 1° febbraio, lo stesso <u>green pass base</u> sarà necessario anche per entrare in uffici pubblici, poste, banche, negozi e centro commerciali; a tale proposito dovrà essere emanato un D.P.C.M. che elencherà le "attività essenziali" alle quali <u>si potrà accedere anche senza pass e che dovrebbero essere, in linea di massima, le seguenti</u>: supermercati e mercati rionali, farmacie, studi medici e veterinari, ottici, negozi per acquistare legna o pellet per il riscaldamento, pompe di benzina ed edicole se all'aperto. ● è stato previsto l'obbligo di vaccino anti-Covid per tutti gli italiani e gli stranieri residenti in Italia che hanno più di 50 anni o che li compiranno entro il prossimo 15 giugno (la sanzione prevista è di € 100 una tantum per chi, al 01/02/2022, non si sia vaccinato oppure non abbia completato il ciclo vaccinale primario - che consiste in due dosi - oppure che non abbia fatto la terza dose entro il termine di validità del green pass). ● dal 15 febbraio 2022 (e fino al 15 giugno), i lavoratori con più di 50 anni - sia dipendenti che liberi professionisti - nel settore pubblico e nel privato, dovranno avere il <u>green pass rafforzato</u> per poter svolgere la propria prestazione nei luoghi di lavoro; è prevista la sospensione dal servizio e dallo stipendio (non il licenziamento); è prevista inoltre la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo. 	
Assegno unico e universale per ogni figlio a carico (cenni)	Dal 1° gennaio 2022, in sostituzione delle detrazioni dei figli a carico, viene istituito l'assegno unico e universale per ogni figlio a carico, che verrà pagato a decorrere dal prossimo mese di marzo. L'assegno sarà corrisposto, da marzo di ogni anno fino al febbraio dell'anno successivo, a tutte le famiglie per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni e per tutti i figli disabili a carico, senza limite di età. Viene erogato direttamente dall'Inps sulla base dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare di appartenenza e del numero di figli a carico, con criteri di universalità e progressività. La domanda per il riconoscimento dell'assegno ha una validità annuale e deve essere presentata ovvero rinnovata ogni anno; la domanda può essere presentata dal 01/01/2022, dal sito dell'Inps o presso un patronato, inoltrando o presentando il proprio Isee.	D.Lgs. 230/21
Proroga della possibilità di tenere le assemblee in modalità "a distanza"	È stata prorogata fino al 31/07/2022 la possibilità di tenere in modalità telematica "a distanza" le assemblee di società, associazioni e fondazioni, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie eventualmente previste; è da ritenere che il ricorso a riunioni "a distanza" sia utilizzabile anche per Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali.	Art. 3 DL 228/2021 "milleproroghe"
Riduzione del tetto dei pagamenti in contanti a partire dal 1° gennaio 2022	Ricordiamo che a partire dal 01/01/2022, i pagamenti in contanti e, più in generale, i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, non possono essere effettuati per importi superiori a € 999,99. Tale limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia predetta, che appaiano artificiosamente frazionati. Si ricorda, comunque, che non esiste alcun limite al prelievo o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. ¹⁸	D.lgs. 231/2007 art. 49

- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

¹⁸ Si vedano le faq del Ministero sull'argomento: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html#faq_0061.html

<p>Dal 1° gennaio 2023 verrà applicata una sanzione pecuniaria in caso di rifiuto di accettare pagamenti con carte di credito o bancomat</p>	<p>A partire dal 01/01/2023, alle imprese ed ai professionisti¹⁹ che si rifiuteranno di ricevere un pagamento mediante carta di credito o di debito (bancomat) verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. L'obbligo non prevede alcun importo minimo relativo al pagamento; inoltre l'obbligo è assolto, secondo quanto prevede la legge, se è possibile effettuare pagamenti (presso i soggetti predetti) mediante almeno una tipologia di carta di credito e ad almeno una tipologia di carta di debito.</p>	<p>Art. 15 c. 4-bis, DL 179/12</p>
<p>Vendita in reverse charge di tablet-pc e laptop; chiarimenti e conferme dell'Agenzia Entrate</p>	<p>L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 894/E del 31 dicembre 2021, ha analizzato il corretto regime da applicare alle vendite di tablet pc e laptop ed ha ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora il cliente sia un soggetto passivo, il venditore dovrà applicare il meccanismo del reverse charge; il venditore infatti non ha alcuna facoltà e/o obbligo di verifica rispetto allo specifico utilizzo del bene da parte del cliente che acquista i beni. ▪ In caso di vendite effettuate nei confronti di esportatori abituali a fronte di dichiarazione di intento, il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la natura antifrode del provvedimento, costituisce la regola prioritaria, prevalendo rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali ▪ nell'ipotesi di vendite effettuate nei confronti di enti della P.A. (soggetti passivi Iva), nei cui confronti è applicabile il regime dello "split payment" (scissione dei pagamenti) di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, non si applica la disciplina della scissione dei pagamenti. In tale caso però è onere dell'Ente della Pubblica Amministrazione, al fine della corretta applicazione dell'imposta, comunicare al fornitore che l'acquisto viene effettuato nell'ambito dell'attività commerciale, e quindi è assoggettabile quindi al regime del reverse charge, oppure che i beni acquistati sono destinati ad essere utilizzati nell'ambito della sfera istituzionale e, quindi, assoggettabili al regime dello split payment e non a quello del reverse charge. 	<p>Risposta ad interpello n. 894/2021</p>
<p>Esonero IMU dal 2022 per i fabbricati-merce</p>	<p>Dal 2022 entra in vigore l'esonero dall'Imu per i fabbricati-merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (ed iscritti fra le rimanenze), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; tali fabbricati negli anni precedenti sono stati assoggettati all'imposta (Imu 2020-2021, Tasi fino al 2019) in misura ridotta pari all'1 per mille.</p>	<p>Legge 160/2019 c. 751</p>
<p>I costi relativi alla posa in opera sono capitalizzabili a incremento del costo dell'impianto 4.0 agevolato</p>	<p>L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 896/E del 31 dicembre 2021, ha confermato che i costi relativi alla posa in opera sono capitalizzabili a incremento del costo dell'impianto 4.0 agevolato dal credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali (ex iperammortamento), se costituiscono "oneri accessori di diretta imputazione". È necessario, tuttavia, dimostrare (in caso di controlli) la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni strumentali a cui si riferiscono, in modo tale che non vi sia sproporzione fra i due tipi di costi, che snaturerebbe la "logica" base dell'incentivo ovvero incentivare l'acquisizione di beni meritevoli dell'agevolazione in oggetto.</p>	<p>Risposta ad interpello n. 896/2021</p>
<p>Precisazioni sulla comunicazione obbligatoria e preventiva di</p>	<p>Come già accennato nella nostra precedente informativa n.20/2021, in riferimento all'impiego di <u>lavoratori autonomi occasionali</u>²⁰ ed all'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, <u>mediante sms o posta elettronica</u>,</p>	<p>Nota 29/2022 dell'Ispettorato nazionale del lavoro</p>

¹⁹ L'articolo di legge riporta testualmente che l'obbligo riguarda "i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali"

²⁰ Sono invece escluse da ogni obbligo di comunicazione, ad esempio: le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2 comma 1 D.Lgs. 81/2015; i rapporti disciplinati dall'art. 54-bis del DL 50/2017 (ex voucher) che vanno invece registrati nell'apposita piattaforma, nonché le professioni intellettuali, di cui all'art. 2229 c.c. e, ovviamente, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l'attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA

<p>prestazioni occasionali a decorrere dal 21/12/2021</p>	<p>segnaliamo che nella nota indicata è stato precisato che il nuovo obbligo riguarda esclusivamente i <u>committenti</u> che operano in qualità di imprenditori, pertanto i soggetti che non rivestono tale qualifica²¹ non sono interessati dall'obbligo di comunicazione. Sono quindi obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli iscritti al registro delle imprese (imprese individuali, società di persone e/o di capitali, enti commerciali); • gli enti non commerciali iscritti al Repertorio economico amministrativo (Rea), in relazione allo svolgimento non prevalente di un'attività economica o agricola, oppure anche se non iscritti al Rea, che pongano in essere attività di carattere commerciale o agricolo in base alla qualificazione ricavabile dalle norme fiscali. 	
<p>Scadenza del servizio di conservazione delle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia Entrate – rinnovo del servizio</p>	<p>Si ricorda che il servizio di <u>conservazione</u> delle fatture elettroniche messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, qualora sottoscritto prima del 4 giugno 2021, ha scadenza di tre anni dalla data di adesione, e va rinnovato, in quanto non è previsto un rinnovo tacito²². Per la maggior parte dei contribuenti, i tre anni dall'adesione stanno scadendo in questi giorni. Anche se il servizio fosse scaduto, è possibile, al momento del rinnovo, retrodatare la conservazione delle fatture rispetto alla data in cui viene stipulato il nuovo accordo. Per rinnovare il servizio è necessario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) entrare nel sito "Fatture e Corrispettivi" con le proprie credenziali b) selezionare il riquadro "Fatturazione elettronica e Conservazione" e poi appena sotto ancora il link "Fatturazione elettronica e Conservazione" c) sulla fascia blu in alto selezionare "Conservazione" d) selezionare il link all'interno del riquadro a destra "Gestione dell'accordo di servizio" e) rinnovare l'accordo (eventualmente, prima, revocando quello ancora in essere) dando come decorrenza una data successiva a quella della fine di quello precedente. <p><u>In ogni caso, la conservazione delle fatture (che siano già state soggette al servizio dell'Agenzia) dura per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.</u></p>	
<p>Novità in merito all'accesso al sito "Entratel/Fisconline" dell'Agenzia Entrate</p>	<p>Si segnala che dal 27/01 prossimo, l'accesso al sito (da effettuare sempre con le medesime modalità – credenziali, Spid, CNS, CIE) proporrà, una volta entrati, una nuova veste grafica e la diversa disposizione dei servizi (come ad esempio la consultazione del proprio cassetto fiscale). Nulla è mutato per quanto riguarda i servizi offerti, tuttavia si consiglia di prendere dimestichezza della nuova disposizione.</p>	
<p>Attenzione alle nuove finte email provenienti dall'Agenzia Entrate</p>	<p>L'agenzia avverte²³ che possono arrivare in questo periodo, nella propria casella email (non PEC), delle email "false", che apparentemente sembrano giungere dall'Agenzia Entrate, con oggetto "Commissione di osservanza sul Registro Tributario" e che chiedono di inviare la propria dichiarazione dei redditi aprendo l'allegato alla mail stessa. <u>Si tratta, di una email falsa: va cancellata senza aprire l'allegato.</u></p>	<p>Avviso di attenzione sul sito dell'Ag. Entrate</p>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

²¹ Tra i quali i liberi professionisti che producono i redditi relativi e che impiegano lavoratori autonomi non abituali

²² Per le adesioni, invece, sottoscritte dal 4 giugno 2021 in poi, non c'è scadenza ed è eventualmente possibile solo recedere dal servizio

²³ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avviso-del-19-gennaio-2022>